

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di PONTECAGNANO FAIANO**

**OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE  
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

del Comune di PONTECAGNANO FAIANO ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

### **CHIEDE**

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

### **DICHIARA**

a) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_

anno \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

b) di esercitare la professione di \_\_\_\_\_

c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

PONTECAGNANO FAIANO, li \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

*N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento*

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

#### **AVVERTENZE:**

##### **LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise**

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

##### **LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.